

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1619} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni
del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles
il 13 giugno 2012

Presentato il 24 settembre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — A seguito dell'esito negativo del *referendum* di Dublino del 2008, il 18 e 19 giugno 2009 i Capi di Stato o di Governo dei ventisette Stati membri dell'Unione europea (UE), riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno adottato una decisione concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona e hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione all'UE, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un protocollo da allegare, conformemente alle norme costituzionali dei rispettivi Stati, al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 20 luglio 2011 il Governo irlandese ha sottoposto, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, prima frase, del TUE, un progetto inteso a modificare i Trattati sotto forma di un Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, con particolare riguardo a: diritto alla vita, famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa.

Nell'ottobre 2011 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, del TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del TUE, di chiedere l'approvazione del Parlamento europeo in merito alla mancata convocazione di una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall'entità delle modifiche proposte.

Il 9 dicembre 2011, a margine del Consiglio europeo, la Croazia e i Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'UE hanno firmato il Trattato di adesione della Croa-

zia all'Unione europea. La Croazia è dunque il primo Paese a firmare un Trattato di adesione all'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il 18 aprile 2012 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte dal Governo irlandese e dato la sua approvazione alla decisione di non convocare una convenzione. Il 4 maggio 2012 anche la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Il 7 maggio 2012 il Consiglio europeo ha stabilito che una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri esaminasse le modifiche proposte dal Governo irlandese.

L'Italia ha firmato il Protocollo il 16 maggio 2012. In base a quanto stabilito dall'articolo 4 esso « entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità ». Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 4, gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Contenuto

La base giuridica per la modifica dei Trattati è costituita dalla procedura di revisione ordinaria dei Trattati disciplinata all'articolo 48 del TUE. Nel caso particolare del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese in merito al Trattato di Lisbona si è scelto di adottare la forma di un accordo internazionale da allegare ai Trattati, sottoscritto da tutti gli

Stati membri e soggetto a ratifica da parte degli stessi.

L'articolo 1 del Protocollo riguarda il diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione e stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona che attribuisce uno *status* giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE o disposizione di tale Trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita, alla famiglia e all'istruzione sanciti in varie disposizioni della Costituzione irlandese. La norma in esame riguarda esclusivamente la Repubblica d'Irlanda.

L'articolo 2 del Protocollo stabilisce che nessuna disposizione del Trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità. È una norma generale a carattere programmatico.

L'articolo 3 del Protocollo riguarda il settore della sicurezza e della difesa. Il paragrafo 1 ribadisce i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'azione dell'UE sulla

scena internazionale, tra i quali rientrano quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Tale paragrafo riprende la formulazione dell'articolo 21 del TUE; il paragrafo 2 riproduce, invece, la formulazione dell'articolo 42, paragrafo 1, del TUE relativo alla politica estera di sicurezza e difesa (PESD). L'articolo 3 contiene poi una clausola di salvaguardia della politica di neutralità dell'Irlanda rispetto alle disposizioni del Trattato di Lisbona. Esso inoltre stabilisce che spetterà agli Stati membri — compresa l'Irlanda, che agirà in uno spirito di solidarietà e senza pregiudicare la sua tradizionale politica di neutralità militare — determinare la natura dell'aiuto o dell'assistenza da prestare a uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o subisca un'aggressione armata nel suo territorio, specificando quindi il contenuto della clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del TFUE, nonché dell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE in materia di PESD.

Il disegno di legge non comporta maggiori oneri né riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato italiano.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. — ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento s'impone alla luce della decisione dei Capi di Stato e di Governo dei ventisette Stati membri dell'Unione europea (UE) riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona. Essi hanno dichiarato che, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione all'UE, avrebbero introdotto le disposizioni della suddetta decisione in un protocollo da allegare, conformemente alle norme costituzionali dei rispettivi Stati, al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il primo Trattato di adesione all'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato firmato con la Croazia il 9 dicembre 2011.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dal Trattato di Lisbona, che a sua volta si suddivide nel TUE, composto da 55 articoli, e nel TFUE, composto da 358 articoli. La base giuridica per la modifica dei Trattati è costituita dalla procedura di revisione ordinaria dei Trattati disciplinata all'articolo 48 del TUE. Nel caso particolare del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese in merito al Trattato di Lisbona si è scelto di adottare la forma di un accordo internazionale da allegare ai Trattati, sottoscritto da tutti gli Stati membri e soggetto a ratifica da parte degli stessi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Protocollo non ha un'incidenza diretta sulle leggi e sui regolamenti vigenti dello Stato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili d'incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. — CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e costituisce attuazione di una decisione dei Capi di Stato e di Governo dei ventisette Stati membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è un adempimento rispetto agli obblighi di natura europea e non presenta profili d'incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente a un medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali né a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.

PARTE III. — ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La normativa non determina alcun effetto abrogativo implicito.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione competente.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona", fatto a Bruxelles 13 giugno 2012, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 09.07.2013


p. Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PER COPIA CONTROFIRMATA

PROTOCOLLO
CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE
RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

RICORDANDO la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona,

RICORDANDO la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

CONSTATANDO la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

TITOLO I

DIRITTO ALLA VITA, ALLA FAMIGLIA E ALL'ISTRUZIONE

ARTICOLO 1

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

TITOLO II

FISCALITÀ

ARTICOLO 2

Nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea in materia di fiscalità.

TITOLO III

SICUREZZA E DIFESA

ARTICOLO 3

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune e assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Essa non pregiudica la politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro, compresa l'Irlanda, né gli obblighi di alcuno Stato membro.

Il trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la politica tradizionale di neutralità militare dell'Irlanda.

Spetterà all'Irlanda o a qualsiasi altro Stato membro decidere, conformemente alle eventuali norme giuridiche nazionali, se partecipare o meno ad un'operazione militare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 4

Il presente protocollo rimarrà aperto alla firma delle Alte parti contraenti fino al 30 giugno 2012.

Il presente protocollo sarà ratificato dalle Alte parti contraenti e dalla Repubblica di Croazia nel caso in cui il presente protocollo non sia entrato in vigore entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entrerà in vigore, se possibile, il 30 giugno 2013, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.

Non appena la Repubblica di Croazia sarà vincolata dal presente protocollo a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, il testo croato del presente protocollo, che fa ugualmente fede come i testi di cui al primo comma, sarà del pari depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati membri.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwoölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δύοδεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai divyliktą metų birželio tryliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.


V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisíc dvanásť.

V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettende juni tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Pour la République française

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'f' and ending with a long horizontal stroke.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop at the beginning followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke.


Latvijas Republikas vārdā –

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized 'S' and followed by a long horizontal stroke.


Lietuvos Respublikos vardu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a long horizontal stroke.


Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről




Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

